



**Newsletter di aggiornamento  
e approfondimento  
Ottobre 2023**

# **Fondazione Rubes Triva**

**24**ORE  
PROFESSIONALE

Newsletter realizzata da 24 ORE PROFESSIONALE  
per Fondazione Rubes Triva, ottobre 2023

# Sommario

## ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

**SALUTE E SICUREZZA  
SUL LAVORO**

la **Carta di Urbino**  
e la **Fondazione Rubes Triva**

La sicurezza e il benessere richiedono un essere e di agire delle persone che possono contribuire alla gestione.

**SEMINARIO**

6 OTTOBRE 2023 ORE 10.00  
**TORINO c/o**  
**International Training Center ILO**

FONDAZIONE  
RUBES TRIVA  
SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE

Il **6 ottobre 2023 con inizio alle ore 10.00**, la Fondazione Rubes Triva sarà presente alla sede di ITC-ILO (Sala 94/Padiglione Africa) a Torino in Via Maestri del Lavoro, 10 con il seminario:

### **Salute e Sicurezza sul Lavoro La Carta di Urbino e la Fondazione Rubes Triva**

Per leggere il programma ed iscriversi è necessario accedere all'area riservata alle aziende del sito della Fondazione Rubes Triva oppure inviare una e-mail a [segreteria@fondazionerubestriva.it](mailto:segreteria@fondazionerubestriva.it)

## Salute, Sicurezza, Sostenibilità



# AMBIENTE LAVORO

22° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

10 • 12 OTTOBRE 2023 • BOLOGNA

La Fondazione Rubes Triva sarà presente alla fiera **Ambiente Lavoro** il 12 ottobre con 2 importanti appuntamenti:

PRESS

CONFERENZA STAMPA di PRESENTAZIONE della  
**TERZA EDIZIONE** del  
**FESTIVAL INTERNAZIONALE**  
della **Salute e Sicurezza sul Lavoro**

**12 ottobre 2023 ORE 9.30**

BOLOGNA, **AMBIENTE LAVORO** C/O BOLOGNA FIERE  
SALA MINUETTO - CENTRO SERVIZI - BLOCCO B

Traendo Ispirazione dai principi enunciati nella Carta di Urbino, i lavori della terza edizione del **Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro** si propongono di indirizzare il dibattito e stimolare la riflessione sul "lavoro" come ambito di **espressione, realizzazione, integrazione e inclusione della persona e, parimenti, sulla tutela della sua dignità.**

Si tratta di tematiche alte sulle quali la totalità del mondo del lavoro e della società civile sono chiamati a riflettere, per improntare il proprio agire concreto su quei valori che devono costituire le fondamenta di un sistema di prevenzione e protezione autenticamente partecipato. E' possibile scaricare e visionare il [programma](#) della Conferenza e seguirla in streaming al seguente [link](#).

Per partecipare in presenza, la **Fondazione Rubes Triva** mette a disposizione dei biglietti **gratuiti** per l'ingresso alla fiera **Ambiente Lavoro**, che possono essere richiesti inviando un'e-mail a [segreteria@fondazionerubestriva.it](mailto:segreteria@fondazionerubestriva.it).

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE  
IN SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
"Alberto Andreani"  
SEMINARIO/WEBINAR MODULO B5  
ORE 14.00-18.00  
VALIDO COME AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI, FORMATORI, ASPP/RSPP, RLS e PREPOSTI  
BOLOGNA, AMBIENTE LAVORO C/O BOLOGNAFIERE  
SALA CONCERTO - CENTRO SERVIZI - BLOCCO D

FONDAZIONE RUBES TRIVA  
SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE

1908 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

OLYMPUS

saf

Nell'ambito della **Scuola di Alta Formazione "Alberto Andreani"**, la Fondazione Rubes Triva e l'Osservatorio Olympus offrono ai partecipanti alla Fiera Ambiente Lavoro una proposta di approfondimento seminariale inerente al tema della salute e sicurezza sul lavoro in relazione al **nuovo codice degli appalti**. Il codice, gli aspetti tecnici e applicativi, gli adempimenti e i controlli, saranno i focus che arricchiranno il confronto al tavolo dei relatori.

Sul sito della Fondazione Rubes Triva, cliccando in **"CORSI E SEMINARI IN PROGRAMMA"** è possibile scaricare e visionare il programma.

Per iscriversi al seminario/webinar è necessario accedere al sito nella sezione **"ACCESSO AREA RISERVATA ALLE AZIENDE"**, è possibile partecipare anche da remoto collegandosi al seguente [link](#) o in presenza inviando un'e-mail a [segreteria@fondazionerubestriva.it](mailto:segreteria@fondazionerubestriva.it) richiedendo il biglietto d'ingresso **gratuito** per l'accesso in fiera.



La Fondazione Rubes Triva sarà presente alla fiera **Ecomondo** dal 7 al 10 novembre 2023 al **padiglione B7/D7 stand 007** con tanti interessanti appuntamenti.

Rimani sintonizzato sui nostri canali social (Linkedin, Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) e sul sito [www.fondazionerubestriva.info](http://www.fondazionerubestriva.info) per essere aggiornato.



Il 6 settembre 2023 è stata depositata a Ventotene, capitale morale ed intellettuale d'Europa, presso il Municipio, la Carta di Urbino.

Alla Cerimonia hanno partecipato Carmine Caputo, Sindaco di Ventotene, Angelo Curcio e Giuseppe Mulazzi, Presidente e Direttore della Fondazione Rubes Triva, Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Movimento europeo, William Cockburn, Direttore Esecutivo dell'Agencia Europea Eu-Osha, Filippo Brandolini, Presidente di Utilitalia, Ferdinando Di Mezza, Vicepresidente FISE Assoambiente e Paolo Pascucci, Professore ordinario di Diritto del lavoro e Presidente dell'Osservatorio Olympus dell'Università degli studi di Urbino Carlo Bo.

Tra gli interventi autorevoli:

**William Cockburn** "L'Agencia Europea Eu-Osha rinnova il proprio impegno verso la Carta di Urbino; contribuendo alla sua diffusione e alla sua visibilità": <https://youtu.be/vGMe91N7kbI>

**Giuseppe Mulazzi** "I principi della Carta di Urbino sono universali. In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro bisogna parlare la stessa lingua"

Prof. **Paolo Pascucci** "Non dobbiamo arrenderci di fronte al pessimismo che scaturisce dalle tragedie. Il nostro impegno deve essere continuo"

È possibile visionare il video della conferenza al seguente link: <https://youtu.be/Q1IwxLpEDks>

Per firmare la **Carta di Urbino** cliccare il banner sottostante:



Sottoscrivi

la **Carta di Urbino**  
PER IL BENESSERE DELLA PERSONA CHE LAVORA

## NEWS E APPROFONDIMENTI

### **Bando Inail Isi 2022, click day il 26 ottobre**

Roberto Renzi,

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 3 ottobre 2023*

7

### **Salute e sicurezza, sanzioni e ammende aumentano del 15,9%**

Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 30 settembre 2023*

8

### **Regole più rigide per partecipare al click day del bando Isi**

Roberto Renzi,

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 28 settembre 2023*

10

### **Videosorveglianza nei luoghi di lavoro: la disciplina sanzionatoria penale alla luce della "Riforma Cartabia"**

Gaetano Alborino,

*Il Sole24 Ore, estratto da "Sicurezza24", 26 settembre 2023*

13

### **Studio Inail sull'invecchiamento dei lavoratori: ricadute attese su sicurezza e valutazione del rischio**

Matteo Bonzini,

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sanità24", 21 settembre 2023*

19

### **Su manodopera e sicurezza costi da indicare nell'offerta**

Luigi Caiazza,

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 19 settembre 2023*

21

### **Incendi, la sicurezza nei condomini va rivista con un'ottica aziendale**

Sergio Colombo,

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Condominio", 7 settembre 2023*

23

---

**SENTENZE**

---

**Reato di maltrattamenti configurabile anche se il licenziamento è legittimo***Giampiero Falasca,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 21 settembre 2023*

29

---

**Configurabilità del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro***Redazione Diritto,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 19 settembre 2023*

31

---

**Presidi anti-infortuni, rimozione pericolosa per l'incolumità pubblica***Mauro Pizzin,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 7 settembre 2023*

33

---

**L'ESPERTO RISPONDE**

35

---

**RASSEGNA NORMATIVA**

37

---

*Chiusa in redazione il 3 ottobre 2023*

*news e approfondimenti*

## Bando Inail Isi 2022, click day il 26 ottobre

*Roberto Lenzi,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 3 ottobre 2023*

Il click day del bando Inail Isi 2022 si terrà il 26 ottobre alle ore 11.00. A comunicarlo è stata l'Inail stessa che, attraverso il proprio sito ufficiale, ha aggiornato la tabella temporale del bando, indicando puntualmente le tempistiche per ciascuna fase di accesso ai fondi.

Le imprese che hanno registrato la domanda, raggiungendo il punteggio minimo richiesto, potranno acquisire il codice identificativo, a partire dal 9 ottobre e, preferibilmente, entro il 23 ottobre, potranno accedere allo sportello informatico e iniziare la procedura di registrazione. Solo coloro che avranno portato a termine correttamente la fase di registrazione potranno effettuare l'inoltro della domanda, il 26 ottobre tra le 11.00 e le 11.20. Tuttavia, tradizionalmente, solo le imprese che impiegano pochi secondi hanno buone probabilità di accedere al contributo del 65% per investire nel miglioramento della sicurezza dei lavoratori, salvo i casi di assi di finanziamento che generano meno richieste e Regioni in cui le domande arrivano in numero inferiore.

È stata inoltre pubblicata la nuova versione delle regole tecniche che aggiorna i requisiti minimi del web browser e dell'eventuale screen reader presenti sul pc utilizzato per l'invio della domanda. Durante il primo accesso alla pagina di autenticazione, l'utente dovrà individuare l'opzione "registrati ora" per avviare il processo di creazione dell'account. Successivamente, nella pagina di registrazione, dovrà inserire l'indirizzo di posta elettronica nel campo apposito e fare clic sul pulsante "ottieni il codice". Una email contenente il codice di verifica verrà inviata e dovrà poi essere copiata e inserita nel campo "codice di verifica". Procedendo, l'utente deve compilare i campi obbligatori con i dati richiesti. Il 26 ottobre corrisponde alla data di apertura e chiusura dello sportello informatico, da cui decorrono i 14 giorni per la pubblicazione degli elenchi cronologici degli ammessi.

*news e approfondimenti*

## Salute e sicurezza, sanzioni e ammende aumentano del 15,9%

*Luigi Caiazza, Roberto Caiazza*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 30 settembre 2023*

Dal 1° luglio scorso ammende e sanzioni per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono aumentate del 15,90% per effetto della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo registrati nel periodo 2019-2023. Lo stabilisce il decreto direttoriale del ministero del Lavoro 111/2023 del 20 settembre, pubblicato ieri.

Un primo aumento, del 9,60%, si era avuto con decorrenza dal 1° luglio 2013, mentre per il successivo quinquennio 2018-2023, con decorrenza dal 1° luglio 2019, l'aumento è stato di un più modesto e pari all'1,90 per cento.

L'aumento è previsto dall'articolo 306, comma 4-bis, del Dlgs 81/2008 (testo unico salute e sicurezza sul lavoro) il quale stabilisce che vengono rivalutate, ogni cinque anni in misura pari all'indice Istat per il corrispondente periodo, le ammende in riferimento alle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative previste dal testo unico nonché atti aventi forza di legge (per esempio il Dlgs 230/1995 per la parte riguardante l'esposizione dei lavoratori alle sostanze radioattive o ad apparecchi radiogeni medici ed industriali).

Gli aumenti in questione valgono soltanto alle pene pecuniarie e non a quelle eventuali detentive che restano pertanto inalterate.

Da considerare che l'attuale incremento si applica agli importi delle sanzioni vigenti al 30 giugno 2023 e non a quelle originarie del testo unico del 2008. Ne deriva, quindi, che le sanzioni subiscono un aumento complessivo che va oltre la sommatoria delle percentuali precedenti.

Inoltre, poiché l'aumento trova applicazione dal 1° luglio scorso, i nuovi importi sono conteggiati per le irregolarità accertate da tale data in poi, con la conseguenza che per le violazioni accertate entro il 30 giugno, e non ancora sanzionate, si applicano i valori vigenti a tale ultima data.



Secondo la circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro 14/2018, diffusa in occasione della precedente rivalutazione, l'aumento non si applica alle somme aggiuntive previste dall'articolo 14 del testo unico (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che devono essere versate ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, in quanto esse non costituiscono «propriamente sanzione».

*news e approfondimenti*

## Regole più rigide per partecipare al click day del bando Isi

*Roberto Renzi,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 28 settembre 2023*

Il click day per accedere ai fondi messi in campo dall'Inail per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro è ormai alle porte e le regole tecniche per partecipare mettono l'istituto e i concorrenti leali al riparo dai «furbetti». Il bando Inail Isi è uno dei più ambiti dalle imprese, poiché consente di ottenere contributi a fondo perduto a copertura del 65% anche per investimenti in macchinari e attrezzature più sicuri. Questa tipologia di spesa è ammissibile come altri interventi a beneficio dei lavoratori, quali rimuovere l'amianto e ottenere certificazioni nel campo della sicurezza.

Proprio per questo motivo, negli anni si sono moltiplicate le strategie di alcune imprese per ottenere tempi velocissimi di partecipazione, tra cui l'invio multiplo della stessa domanda o il ricorso a strumenti informatici di invio. Considerando che la rapidità di partecipazione è l'unico criterio per assegnare i fondi, l'Inail, negli ultimi anni, ha rinforzato le proprie difese per impedire questi comportamenti.

Il prossimo click-day, la cui data sarà comunicata dall'Inail entro il prossimo 4 ottobre, vedrà l'applicazione di regole particolarmente rigide.

### **Maggiore rigore e trasparenza**

Le regole tecniche prevedono che, a pena di esclusione, non dovrà essere aperta più di una sessione con le medesime credenziali.

In particolare, qualora fosse riscontrata in modo certo e inequivocabile la partecipazione simultanea alla fase di invio della domanda online da parte di più soggetti che utilizzano lo stesso codice identificativo o da parte dello stesso soggetto che ricorre all'apertura contemporanea di più sessioni sullo stesso dispositivo o dispositivi diversi con le medesime credenziali, l'Inail procederà all'annullamento della domanda con conseguente non ammissione al finanziamento.

Un tale comportamento verrà interpretato come espressione della volontà di acquisire un ingiusto vantaggio in termini temporali avvalendosi della cooperazione di più operatori.

In caso di invii multipli, durante la medesima sessione, Inail prenderà in considerazione l'orario di arrivo nella banca dati Inail del primo invio. I successivi invii, oltreché inutili, potrebbero pregiudicare il regolare svolgimento della procedura.

Qualsiasi azione atta a violare i sistemi informatici, nonché a interrompere il servizio, costituisce peraltro illecito penalmente perseguibile.

Per prevenire sovraccarichi, gli utenti sono tenuti a evitare la divulgazione degli indirizzi acquisiti e delle credenziali rilasciate, in modo che siano conosciuti e utilizzati solo dagli aventi diritto. L'Inail non consente di utilizzare strumenti automatici di invio.

### **Iter procedurale**

L'invio telematico della domanda di finanziamento richiede, preliminarmente, l'inserimento di alcuni elementi informativi.

Le informazioni inserite potranno essere oggetto di verifica e, in caso di inserimento di informazioni non corrispondenti al vero, l'Inail procederà all'esclusione della ditta dagli elenchi cronologici.

L'iter procedurale si articola in sei momenti distinti:

- 1 disponibilità dell'indirizzo del portale del partecipante e del portale dell'amministratore;
- 2 inizio della possibilità di registrazione sul portale del partecipante e dell'amministratore;
- 3 disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online Isi domanda;
- 4 inizio autenticazione e pagina di attesa;
- 5 inizio della fase di invio della domanda;
- 6 fine della fase di invio della domanda.

L'Inail renderà nota la data e l'ora di avvio del click-day entro il prossimo 4 ottobre sul proprio sito internet [www.inail.it](http://www.inail.it).

Nel frattempo, le imprese sono chiamate a verificare che i propri dispositivi informatici siano adeguati ai requisiti tecnici minimi previsti dalle regole tecniche. Eventuali problemi che si dovessero verificare nella scelta o configurazione del dispositivo, che sono nella disponibilità esclusiva del partecipante, non saranno imputabili all'Inail.

news e approfondimenti

## Videosorveglianza nei luoghi di lavoro: la disciplina sanzionatoria penale alla luce della "Riforma Cartabia"

Gaetano Alborino,

*Il Sole24 Ore, Estratto da "Sicurezza24", 26 settembre 2023*

La legge 20 maggio 1970, n. 300, recante lo "Statuto dei lavoratori", articolo 4, stabilisce:

*«1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.*

*2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.*

*3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».*

In riferimento ai provvedimenti autorizzativi, adottati ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 300/1970, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione centrale

per la Tutela, la vigilanza e sicurezza del lavoro – con propria Circolare n. 2572 del 14 aprile 2023, ha fornito indicazioni e chiarimenti, tenendo anche conto, attesa l'interconnessione in materia, degli orientamenti del Garante per il trattamento dei dati personali.

La disciplina in materia di trattamento dei dati personali e i relativi principi generali (liceità, finalità, pertinenza e non eccedenza, proporzionalità, necessità, indispensabilità) assolvono, infatti, a una funzione contenitiva di eventuali abusi datoriali e potenziali lesioni di "beni personali" e contribuiscono ad adeguare le previsioni dell'articolo 4 in commento allo sviluppo della tecnologia e al rispetto della riservatezza dei prestatori di lavoro ponendosi quale corollari dei valori di dignità e libertà presidiati dallo stesso.

Inoltre, occorre considerare che il rispetto delle garanzie di cui all'articolo 4 costituisce condizione di liceità del trattamento (articoli 5, 6, 88 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/676 e articolo 114 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ragion per cui i relativi trattamenti di dati possono essere effettuati solo in costanza dei requisiti e delle garanzie previste dall' articolo 4.

### **Provvedimento autorizzativo: insufficienza del consenso dei lavoratori**

Fermo restando il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza, l'installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve necessariamente e prioritariamente essere preceduta dall'accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti.

Secondo l'Ispettorato Nazionale del lavoro, l'accordo con le rappresentanze aziendali costituisce, infatti, il percorso prioritario previsto dal legislatore e la procedura autorizzatoria pubblica risulta solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati ed è condizionata, ai fini istruttori, alla dimostrazione dell'assenza della RSA/RSU, ovvero del mancato accordo con esse, per cui:

*«Le istanze dovranno contenere, quindi, la dichiarazione di assenza delle RSA/RSU o la documentazione comprovante il mancato accordo.»*

*Tenuto conto che il bene giuridico tutelato dalla disposizione de qua ha natura collettiva e non individuale, la carenza di codeterminazione (accordo) tra il*

*datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o del successivo provvedimento autorizzativo (se l'accordo non è raggiunto o in assenza della RSA/RSU) non possono essere supplite dall'eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori, restando in quest'ultimo caso l'installazione illegittima e penalmente sanzionata, in quanto la tutela penale è apprestata per la salvaguardia di interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, in luogo dei lavoratori (Corte di Cassazione, Sez. III, 08/05/2017 n. 22148; Corte di Cassazione, Sez. III, 17/12/2019 n. 50919; Corte di Cassazione, Sez. III, 17/01/2020, n. 1733)».*

### **Disposizioni normative che favoriscano o impongano l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza**

L'articolo 4 dello Statuto e la procedura di garanzia ivi prevista, peraltro penalmente sanzionata, trova necessaria applicazione in presenza di lavoratori, anche nel caso di specifiche disposizioni normative, che favoriscano o impongano l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

La legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione con modificazioni del DL 18 aprile 2019, n. 32, c.d. "Sblocca cantieri", recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, ha introdotto l'articolo 5-septies (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani), con cui sono stati istituiti dei fondi, rispettivamente nello stato di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero della salute, finalizzati all'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le relative strutture scolastiche ovvero socio sanitarie e socio assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

Secondo l'Ispettorato, infatti, il citato articolo 5-septies, relativo all'erogazione dei finanziamenti in esso previsti, «non può rappresentare il solo motivo legittimante l'installazione stessa, né può essere considerato ex se idonea base giuridica per i trattamenti di dati personali che ne derivano».

Le garanzie sancite dall'articolo 4 della legge n. 300/1970 (procedura concertativa o autorizzatoria) restano applicabili anche a tali fattispecie e, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, gli Uffici verificheranno,

pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 300/1970, come peraltro già indicato nella Circolare INL n. 5/2018.

### **La disciplina sanzionatoria penale**

L'articolo 38 della legge n. 300/1970, dedicato precipuamente alle disposizioni penali, stabilisce:

*«Le violazioni degli articoli 2, 5, 6, e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.*

*Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.*

*Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.*

*Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale».*

L'articolo 171 del d.lgs. n. 196/2003 (modificato dall'articolo 15, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 101/2018), stabilisce:

*«La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge».*

Per effetto della disposizione introdotta nel d.lgs. n. 196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", dal d.lgs. n. 101/2018, l'installazione di un impianto di videosorveglianza in assenza di un accordo collettivo con le organizzazioni sindacali, ovvero di un'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, è punita ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 38, comma 1, della legge n. 300/1970.



## **Le novità introdotte dalla “Riforma Cartabia”**

Il nuovo articolo 131-bis, cod. pen., come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150/2022 (cd. decreto “Cartabia”), prevede non solo l’applicabilità generalizzata dell’istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, ma, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, introduce la “condotta susseguente al reato”.

A seguito della modifica legislativa, la condotta susseguente al reato, in uno con i criteri di cui all’articolo 133, comma 1, cod.pen., rientra nell’ambito di valutazione del giudice per stabilire se, per le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa risulta di particolare tenuità.

## **Videosorveglianza nei luoghi di lavoro e particolare tenuità del fatto: l’orientamento della Corte di Cassazione**

Il Pubblico Ministero ricorreva per cassazione avverso la sentenza del 15 settembre 2022, con la quale il Tribunale di Asti aveva assolto l’imputato, quale amministratore unico della società, del reato di cui agli articoli 4, comma 1, e 38, comma 1, della legge n. 300/1970, per avere installato all’interno dell’officina, un impianto di videosorveglianza in assenza di un accordo collettivo con le organizzazioni sindacali, ovvero di un’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, ritenendo sussistente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’articolo 131-bis, cod.pen.

*«A rendere infondato il ricorso del Pubblico Ministero, che contesta che il giudice avrebbe valutato la condotta susseguente al reato là dove l’articolo 131-bis, cod. pen., richiama il solo articolo 133, comma 1, cod. pen., è il mancato confronto con i principi affermati dalla pronuncia a sezioni unite della Corte di Cassazione, 27 gennaio 2022, n. 18891, che, prima ancora che venisse adottato il d.lgs. n. 150/2022, chiariva che la valorizzazione da parte del legislatore di tale specifico criterio di delega – ora espressamente previsto dal d.lgs. n. 150/2022 – comporta, infatti, la necessità di superare l’indirizzo al riguardo seguito dalla giurisprudenza di legittimità, includendo, nel catalogo degli indicatori richiamati, anche il profilo di valutazione inerente alla condotta susseguente al reato*

*Non di meno, come osservato dai giudici nella loro massima espressione, entro tale prospettiva, dunque, le condotte successive al reato ben possono integrare nel caso concreto un elemento suscettibile di essere preso in considerazione*

*nell'ambito del giudizio di particolare tenuità dell'offesa, rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo».*

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, Sez. III, 27 luglio 2023, n. 32733, in adesione alla pronuncia del giudice di merito, ha ritenuto sussistente la particolare tenuità per avere l'imputato eliminato le conseguenze del reato, avendo ottenuto l'autorizzazione all'impiego dei messi di controllo dei lavoratori e corrisposto la dovuta sanzione amministrativa.

*news e approfondimenti*

## Studio Inail sull'invecchiamento dei lavoratori: ricadute attese su sicurezza e valutazione del rischio

*Matteo Bonzini,*

*Il Sole24 Ore, Estratto da "Sanità24", 21 settembre 2023*

Il mondo del lavoro è in continuo cambiamento e caratterizzato in particolare da un incremento delle richieste tecnologiche e di aggiornamento che richiedono capacità cognitive e di flessibilità, anche di orario, sempre più marcate. Di contro, si verifica un continuo aumento dell'età media dei lavoratori, come conseguenza del posticipo pensionistico e dell'invecchiamento generale della popolazione italiana. Questo pone la sfida della tutela e la promozione della salute dei lavoratori di età superiore 50 anni, soprattutto se esposti a condizioni di lavoro usuranti o a fattori di rischio cui sono per natura iper-suscettibili. Per questo la Medicina del Lavoro del Policlinico di Milano ha in corso uno studio su finanziamento BRIC Inail, con le Università di Milano e Torino e il Cnr e la Fondazione Igea Onlus come partner. Lo studio ha lo scopo di valutare il benessere dei lavoratori che invecchiano attraverso la misura di capacità lavorativa, età cognitiva, qualità del sonno, benessere psicologico ed età biologica nei lavoratori di oltre 50 anni di età. Lo studio, di natura osservazionale e prospettico coinvolge persone con età maggiore di 50 anni sottoposte a sorveglianza sanitaria ai sensi del Dlgs 81/08. Per ogni soggetto si rilevano: capacità lavorativa, alterazioni della qualità del sonno, performance cognitive (per valutare attenzione e flessibilità mentale; memoria visuo-spaziale a breve termine; memoria verbale a breve termine) e tecnostress, oltre a età biologica, fattori di rischio psicosociali e benessere psicologico. Si prevede poi una rivalutazione di tutti i soggetti dopo un anno (attualmente in corso).

Tra ottobre 2021 e marzo 2022 sono stati arruolati 468 soggetti, di cui 290 (62%) white collars e 178 (38%) blue collars; di questi ultimi la maggior parte svolge (103, 58%) o ha svolto (45, 25%) un lavoro con turni anche notturni. 232 lavoratori (49%) provengono dal settore bancario, 134 (29%) dal settore chimico e 102 (22%) dal settore metalmeccanico. Capacità lavorativa, qualità del sonno e capacità cognitive presentano punteggi medi significativamente diversi tra white collars e blue collars. Una peggiore qualità del sonno è risultata associata a una minore capacità lavorativa ( $p < 0.001$ ) e tale relazione è significativamente diversa tra white collars e blue collars (più marcata dei blue collars). Dall'altro lato, una migliore performance cognitiva è risultata

significativamente associata ad una migliore capacità lavorativa, in particolare considerando il Memory Span Corsi nei blue collars. Infine, un alto tecnostress si è mostrato associato a una peggiore capacità lavorativa e a una minore performance cognitiva. Lo studio in corso mostra una associazione tra ridotta capacità abilità lavorativa, performance cognitive (riduzione della memoria a breve termine) e qualità del sonno soprattutto negli operai e nei turnisti (di età superiore a 50 anni).

Questi dati, da integrare con misure biologiche relative all'età biologica, sembrano indicare una suscettibilità maggiore nei lavoratori a maggior impegno fisico e che lavorano a turni. Se confermati al termine dello studio i risultati finora raccolti saranno importanti per le possibili ricadute sia in termini di sicurezza sul lavoro, visto il dato sulla memoria, sia per focalizzare la valutazione del rischio e le misure preventive sulle specificità dei lavoratori di età superiore ai 50 anni.

*news e approfondimenti*

## Su manodopera e sicurezza costi da indicare nell'offerta

*Luigi Caiazza,*

*Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus", 19 settembre 2023*

Il nuovo Codice degli appalti pubblici, approvato con Dlgs 36/2023 e relativo a bandi pubblicati dopo il 1° luglio scorso, pone come condizione per l'aggiudicazione dell'appalto e per la sua corretta esecuzione la scrupolosa osservanza delle norme di tutela del lavoro con specifici richiami alla salute e sicurezza, al trattamento economico e alla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori.

In merito alla salute e sicurezza sul lavoro, il nuovo Codice già dalla fase di fattibilità e di progettazione, nell'individuare i contenuti del documento di fattibilità Pfte (articolo 41, allegato I.7) stabilisce che il piano di sicurezza e coordinamento debba contenere le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e tra i contenuti minimi individua la stima sommaria dei costi della sicurezza in conformità a quanto previsto dall'allegato XV del Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro).

Tra i requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti, (articolo 94, allegato II.10) il Codice esclude l'operatore che ha commesso, tra l'altro, violazioni gravi definitivamente accertate, relative ai contributi previdenziali, intendendo per tali quelle ostantive al rilascio del Durc, per un importo pari o superiore al 10% del valore dell'appalto.

Sempre in fase di aggiudicazione l'articolo 108 del Codice, oltre a stabilire i principi in materia di parità di genere, richiede nell'offerta dell'operatore, a pena di esclusione, che siano indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non ammettendo giustificazioni, in base al successivo articolo 109, ove vengano ritenuti incongrui.

Lo stesso Codice (articolo 6, allegato I.2) affida al Rup (responsabile unico del procedimento), per la fase dell'esecuzione dell'appalto, la vigilanza del rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori e (articolo 114), avvalendosi del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e sicurezza durante

l'esecuzione, previsto dall'articolo 92 del Testo unico, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e «accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate».

Sarà specificamente compito della direzione dei lavori (articolo 114, allegato II.14) verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti.

L'articolo 119, comma 17, nel consentire il subappalto, richiama l'attenzione della stazione appaltante perché tenga conto della natura e della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare e di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori. Compito che il Codice (allegato I.2) affida al Rup insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Appare evidente che una scrupolosa e puntuale applicazione anche delle disposizioni sopra riepilogate, dettate dal nuovo Codice, dovrebbe scongiurare o contenere sin dall'origine, occasioni o procedure di lavoro cause di tanti infortuni, mortali e non, che stanno interessando i cantieri in questo periodo di forte ripresa.

*news e approfondimenti*

## **Incendi, la sicurezza nei condomini va rivista con un'ottica aziendale. Parla il comandante Barberi che gestì l'Expo a Milano e il crollo del ponte Morandi**

*Sergio Colombo,*

*Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Condominio", 7 settembre 2023*

Il Alla fine del 2022, l'ingegner Silvano Barberi, alto funzionario dei Vigili del Fuoco, arrivato al termine della carriera, è tornato alla vita privata, in piena pandemia e dopo aver diretto il Comando di Milano durante l'Expo 2015 e le operazioni di soccorso dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova. La prevenzione incendi è un settore vastissimo: le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco sono ben 80: dalle industrie chimiche agli ospedali, dagli alberghi ai condomini, dai supermercati agli stabilimenti più complessi, dalle scuole ai reattori nucleari. Ecco le sue interessanti considerazioni su molti aspetti pratici.

### **Le norme di prevenzione incendi sono in continua evoluzione. Quali sono stati i momenti della svolta? Con quali conseguenze pratiche?**

L'adozione del cosiddetto "codice" di prevenzione incendi e l'introduzione delle nuove procedure hanno modificato sostanzialmente l'approccio alla sicurezza antincendio, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra Amministrazione, titolari delle attività e professionisti.

È un percorso lungo ma continuo, che ha mosso i primi passi con il Dpr 577 del 1982 con la prospettiva di ulteriori importanti modificazioni che chiuderanno il cerchio di questa evoluzione.

Ricordiamo, sinteticamente, che la sicurezza antincendi ha progressivamente percorso una strada di coerenza: in una prima fase si è avuto un forte dualismo nell'approccio, mera applicazione di regole per le cosiddette attività normate e totale assenza di indicazioni per l'applicazione dei "criteri generali" di prevenzione e protezione per le attività non normate: la maggioranza di quelle soggette. I progetti in tale secondo caso venivano "concordati" in un confronto tecnico presso i Comandi dei vigili del fuoco e da questi approvati, con il "vantaggio" di spostare sull'Amministrazione la responsabilità delle scelte

ed il "rischio" della disuniformità di visione tra realtà territoriali ed anche all'interno di esse.

La seconda fase ha cercato di eliminare la soggettività con l'obiettivo di "normare tutto", ne è scaturita una grande produzione di norme verticali che, seppure formulate in tempi successivi, hanno riproposto approcci, soluzioni e valori dimensionali nati tra gli anni '50 e gli anni '80 del secolo scorso.

Ne è derivato un'ingessatura dell'attività professionale, progressivamente orientata alla "certificazione" attraverso il meccanismo della abilitazione, i famosi "elenchi" della L. 818 del 1984.

Tanto la prima quanto la seconda fase non devono essere viste come un lungo periodo buio della sicurezza antincendi che, anzi, è progressivamente cresciuta nella consapevolezza del mondo professionale, produttivo ed anche civile, grazie ad un rapporto qualificato e leale tra Professionisti ed Amministrazione e ad una imponente attività di formazione e di confronto anche interprofessionale.

L'idea che il progetto antincendio possa e debba essere il risultato di una attività professionale "guidata" ha portato alla stesura del "codice" ed a trasformare definitivamente l'attività del Professionista dalla proposta alla asseverazione. È un cambiamento di passo che, ripeto, sta per essere concluso.

Cosa cambia nella pratica? Molto, moltissimo. Piaccia o no. Il Professionista cresce nel ruolo e nella responsabilità, il confronto sul singolo progetto si affievolisce (ma si mantiene il dialogo tra Amministrazione e Categorie Professionali), il controllo assume più decisamente il carattere ispettivo, come in altri settori avviene già da tempo.

### **Le è mai capitato di imbattersi in norme sbagliate o talmente rigorose da risultare in pratica inapplicabili?**

Sì, certo, è la principale accusa mossa all'approccio prescrittivo delle cosiddette norme verticali. Il problema non sta tanto nel principio che si cerca di trasferire nella norma, ma nel fatto che una norma pensata su una attività-tipo non potrà mai essere adatta per tutte le situazioni che ne prevedono l'applicazione. Ne consegue che in certi casi l'obbligo prevale sulla valutazione tecnica ed il Professionista attua misure obiettivamente prive di risultato o, quando non ci



riesce, ricorre all'istituto della deroga proponendo, magari, misure compensative altrettanto insignificanti. Ecco, l'approccio del codice mira ad eliminare tali situazioni. Non dico che ci sia riuscito appieno, ma certamente ha cambiato di molto le cose.

### **Nell'ambito degli edifici destinati a un uso civile ritiene che le norme di prevenzione possano essere migliorate?**

È un quesito delicato, che si presta ad approcci differenti. Mi limiterò a dare due spunti. Sul piano tecnico-normativo, la sicurezza nei condomini dovrebbe essere rivista con un'ottica "aziendale", i numerosi casi anche gravi e gravissimi dimostrano una carenza di impostazione, di organizzazione, di impianti, talora di struttura. Le pare coerente che in un ufficio di trenta persone, che operano in stato di vigilanza, vi sia un piano di emergenza, si prescrivano impianti di rilevazione e di allarme e si svolgano periodiche prove di evacuazione, mentre in un condominio di cento unità abitative, con occupanti in tutte le condizioni immaginabili, impianti di riscaldamento e cottura a gas ed apparecchi di ogni tipo, non vi sia la minima predisposizione per prevenire, informare, proteggere se non la conformità originaria degli impianti e, solo per i fabbricati più recenti, la protezione passiva delle scale?

Ci rendiamo conto di cosa comporta, come conseguenza, l'incendio anche di una sola unità all'interno di un condominio? L'altro aspetto, non disgiunto dal primo, riguarda l'approccio al cosiddetto "adeguamento" delle attività realizzate in tempi diversi, quando concetti oggi correnti, come la conformità, la qualità, la standardizzazione, la certificazione non erano maturi e diffusi come oggi. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che la regola dell'arte è nata prima delle circolari ministeriali e che in ogni tempo le costruzioni e gli impianti sono stati costruiti seguendo criteri di sicurezza e di buona qualità, in relazione all'epoca di realizzazione. L'idea di "riqualificare" una realtà costruttiva pensando di riportare all'attuale il livello di sicurezza mediante interventi parziali di aggiornamento presenta nella pratica le difficoltà e le contraddizioni che vediamo ogni giorno.

Nell'ambito del condominio, l'approccio attuale all'adeguamento vedrà magari installare porte tagliafuoco nell'autorimessa per proteggere una cantinola o il locale dei contatori, installare contropareti in cartongesso per poter avere una certificazione, smussare un angolo per recuperare il deficit di due centimetri su un passaggio ed i condomini si sentiranno sollevati perché saranno stati informati dall'Amministratore che il fascicolo è stato aggiornato con la

presentazione della Scia, sanando così l'errore di aver lasciato scadere il vecchio CPI. In compenso, il palazzo continuerà ad avere la sua unica scala aperta, con porte di accesso alle unità in legno leggero o al più qualche portoncino blindato, privo di caratteristiche di tenuta dei gas di combustione, i condomini continueranno a non avere alcuna consapevolezza dei rischi presenti nel fabbricato ed alcuna informazione sul da farsi in caso di un evento di emergenza. Emergenza della quale, si intende, dovranno accorgersi spontaneamente o, se saranno fortunati, perché qualcuno busserà alla porta o suonerà il campanello. La mia impressione è che il principio della "valutazione del rischio" introdotto alla fine dello scorso millennio dalla disciplina sulla sicurezza del lavoro potrebbe avere applicazioni efficacissime proprio nel campo della civile abitazione. Intendiamoci, sto parlando di un approccio serio e "ingegneristico", non di nuove formalità e di documenti preconfezionati da firmare e custodire nei cassetti...

**Autorimesse costruite negli anni '50-'60-'70 con comunicazioni dirette (mediante filtri) con le scale degli edifici soprastanti. Dette comunicazioni sono quasi sempre vie di fuga dall'autorimessa per cui le porte devono essere apribili a semplice spinta: situazione idonea per la prevenzione incendi ma assolutamente negativa per l'antintrusione. Conclusione: le porte vengono quasi sempre chiuse a chiave, a danno della prevenzione incendi. In tali situazioni Safety and Security sono quindi in pieno contrasto tra loro e non risulta che vi siano dispositivi antintrusione omologati dal competente Ministero da inserire sulle porte delle vie di fuga. È un problema che riguarda migliaia di condomini nella sola Milano. È possibile ipotizzare una soluzione?**

Come ha ben detto, è un classico conflitto tra safety e security. Potremmo chiederci se è preferibile il rischio, anche piuttosto remoto, di trovarsi bloccati in una autorimessa piena di fumo o quello - più probabile? - di trovare qualche persona indesiderata sulle scale di casa. Io avrei una risposta, sarà di parte, ma forse non sarei il solo. La questione è stata affrontata più volte, proprio a Milano, attraverso procedure di deroga che solo in pochi casi sono state ritenute convincenti. Come abbiamo già detto, il principio generale è che chi deve scappare non possa fermarsi a cercare chiavi, digitare codici e così via, è un principio condivisibile. È anche vero che chi è esperto dei luoghi è agevolato, ma possiamo essere certi che la reazione emotiva non giochi brutti scherzi? Il mio parere è che gli accrocchi non siano una buona soluzione. Se la comunicazione con le scale è via di fuga, deve essere percorribile fino a luogo sicuro, se non è via di fuga può avere la serratura, dipende dalla

conformazione dei luoghi. Se è via di fuga, la protezione dalle intrusioni va ricercata attraverso altri strumenti, ad esempio sull'ingresso dell'autorimessa, sull'accesso alle scale, con telecamere, avvisatori, porte delle abitazioni, ...

Norme a parte, secondo lei il corpo dei vigili del fuoco è dotato dei mezzi più idonei ed efficaci per combattere le varie categorie di incendi?

No, perché per alcune tipologie e caratteristiche di incendi servirebbero mezzi che sono ancora nella fantasia. Di fronte alla molteplicità degli scenari che si verificano e che si possono prevedere dobbiamo riconoscere che ci sono aree in cui gli strumenti resi disponibili dalla tecnologia sono sproporzionati rispetto alla dimensione ed alle caratteristiche degli eventi. Però posso affermare che il Corpo è dotato di tutte le tipologie di mezzi che l'industria rende disponibili oggi nel mercato internazionale e che tali mezzi sono distribuiti nel territorio in modo da risolvere tempestivamente ed efficacemente quel milione scarso di situazioni "ordinarie" che ogni anno richiedono il suo intervento. Allo stesso modo, il meccanismo di mobilitazione territoriale e nazionale consente di far convergere risorse laddove eventi straordinari non possono essere risolti con le sole forze locali. Quanto ai numeri ed alle condizioni del parco veicoli, l'aggiornamento tecnologico è legato agli avvicendamenti ed ai potenziamenti, a loro volta legati agli stanziamenti. È la solita questione di equilibrio tra desideri e disponibilità.

**In base alle condizioni di fatto (uomini e mezzi) cosa dovrebbe fare di più lo Stato, per potenziare le risorse del Corpo, sia nell'ambito della prevenzione sia in quello dei soccorsi?**

La risposta più semplice e scontata è: aumentare i finanziamenti. Tuttavia, non condivido appieno tale affermazione e cercherò in breve di spiegare questo parziale dissenso. Già in questi ultimi anni, infatti, possiamo dire che i livelli di finanziamento sono stati fortemente accresciuti, con la definizione di piani pluriennali di investimento in grado di sostenere importanti programmi di acquisto di beni strumentali. Inoltre, il Pnrr ha dato oggi un'altra spinta epocale per un ammodernamento tecnologico del Corpo. Se ancora, per ipotesi, immaginassimo di avere a disposizione risorse illimitate, si renderebbero ancora più evidenti i limiti strutturali di una Organizzazione pubblica – che non a caso si chiama Corpo – chiamata a fornire ogni giorno risposte immediate ed efficienti ai vecchi ed agli emergenti rischi, partendo dalla prevenzione ed arrivando fino al soccorso. Quando si parla di struttura ci si riferisce comunemente agli organici di personale, elemento che anche per il Corpo è

rilevante e grave, soprattutto nei ruoli di responsabilità e nelle competenze specialistiche. Ma sul Corpo dei vigili del fuoco pesano anche aspetti di struttura organizzativa più profonda.

Chiaramente non è questa la sede che consenta di analizzare nel dettaglio le problematiche, pertanto vorrei sintetizzare la risposta così: per poter migliorare la qualità dei servizi resi dal Corpo, lo Stato dovrebbe metterlo nelle condizioni di allungare il proprio sguardo, di poter progettare e programmare oggi il proprio futuro, selezionare, formare, valorizzare persone in grado di comprendere l'evoluzione delle esigenze sociali e delle soluzioni tecnologiche, per mettere a punto strategie e piani capaci di affrontare i nuovi rischi. In altri termini, di esercitare davvero e nel profondo, dallo studio al cantiere, quella funzione ingegneristica ed organizzativa che lo caratterizza.

**Le risulta che la burocrazia sia frequentemente un ostacolo all'adozione di provvedimenti migliorativi? Le è capitato che essa abbia bloccato iniziative che avrebbe voluto vedere realizzate con il suo contributo?**

Cerchiamo di capirci sui termini, parliamo della burocrazia come di una forma eccessiva e pedante, deviata, dell'amministrazione, che pare dissociarsi dalla propria funzione solo per dimostrare il proprio potere. È l'espressione estrema, certamente esiste, quanto frequentemente non saprei dire, talora sono proprio gli oppositori dei progetti che la vanno a cercare come alleata. Poi c'è l'insieme delle regole, delle norme e delle procedure, cui spesso mettiamo l'etichetta dispregiativa di burocrazia, che però contengono tutti gli obiettivi di garanzia, di legalità, di trasparenza, di concorrenza, di tutela che proprio il cittadino richiede al Legislatore. Le regole degli appalti ne sono un esempio chiaro, da un lato chiediamo celerità e snellezza, dall'altro pretendiamo garanzie, compresa quella di poter eccepire e ricorrere ogni volta che ne vediamo la necessità o anche solo la convenienza. Potremo dire, senza necessità di commenti ed esempi, che la complicazione delle procedure è inversamente proporzionale alla fiducia concessa al cittadino-utente. Detto questo, posso affermare che in molte occasioni le procedure hanno rallentato anche sensibilmente, rispetto alle mie attese, la realizzazione di mie iniziative, penso in particolare agli appalti. Non ricordo, invece, casi in cui la burocrazia vera e propria abbia definitivamente bloccato un progetto.

*sentenze*

## Reato di maltrattamenti configurabile anche se il licenziamento è legittimo

*Giampiero Falasca,*

*Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi", 21 settembre 2023*

Il reato di maltrattamenti verso il lavoratore può sussistere anche quando ci sono atti validi – come un licenziamento – in quanto la semplice regolarità formale di un atto come il recesso dal rapporto di lavoro non basta a escludere che sussistano condotte che integrano il reato. Con questa motivazione la Cassazione (sentenza penale 38306/2023) ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Perugia, che aveva concluso una vicenda molto conflittuale. La titolare di un negozio di parrucchiera era stata condannata in primo grado per maltrattamenti fisici e morali verso una dipendente, aggravati dalla condizione di gravidanza della lavoratrice.

La decisione di primo grado si fondava sulla ricostruzione della lavoratrice, che aveva denunciato di aver subito diversi insulti collegati al suo aspetto fisico dalla datrice, di aver dovuto svolgere lavori gravosi e umilianti ed essere stata destinataria di insulti e bestemmie in presenza di clienti e colleghe. Al culmine di questa situazione, la dipendente era stata seguita da un investigatore privato di fiducia della datrice, il quale aveva appurato che, durante il congedo per maternità, la stessa lavorava per una parrucchiera concorrente. Sulla base di questa investigazione, la lavoratrice era stata licenziata con provvedimento dichiarato legittimo dal Tribunale del lavoro.

La sentenza di assoluzione veniva ribaltata in appello, dove si escludeva la sussistenza di prove certe circa la commissione del reato e, per minare la credibilità della persona offesa, si dava rilievo al fatto che il suo licenziamento era stato dichiarato valido da un Tribunale. La Cassazione rileva, invece, che l'assoluzione della datrice era fondata su un ragionamento non corretto. In particolare, la Corte di legittimità sottolinea che la dipendente non può essere ritenuta poco attendibile – e quindi la sua denuncia non può essere sminuita come strumentale – per il solo fatto che il licenziamento era stato dichiarato legittimo perché, per costante giurisprudenza della Cassazione, la condotta vessatoria che integra il mobbing non può essere esclusa sulla base della formale legittimità delle iniziative disciplinari assunte verso i dipendenti (tra le molte, Cassazione 28553 del 18 marzo 2009).

Le condotte poste alla base del licenziamento incidono nel rapporto tra le parti e restano confinate, secondo la Corte, solo nella loro relazione privata. Invece, il delitto di maltrattamenti, nella sua accezione di mobbing verticale, opera su un piano diverso: è un illecito penale di mera condotta, perseguibile d'ufficio, che si consuma con la prevaricazione abituale del datore di lavoro verso il dipendente.

*sentenze*

## Configurabilità del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

*Redazione Diritto,*

*Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 19 settembre 2023*

*Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Astratta idoneità della condotta a determinare una situazione di pericolo per una collettività di lavoratori o comunque di un numero di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro - Necessità - Sussiste.*

Ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 437 cod. pen., è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori, o comunque, di un numero di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo.

● **Corte di Cassazione, sezione 1 penale, sentenza 7 settembre 2023, n. 36908** (NdR: vedi commento esteso più avanti)

*Sicurezza sul lavoro - Rimozione dolosa delle cautele contro gli infortuni - Titolare dell'azienda di trasporti - Imposizione ai camionisti di mettere un magnete per alterare il cronotachigrafo - Art. 437 cp.*

Il datore di lavoro altera un apparecchio cronotachigrafo di bordo di un mezzo di trasporto, impedendo la registrazione della velocità dei veicoli, dei tempi di guida e di sosta è da ritenersi come "rimozione" di apparecchio avente finalità di prevenzione degli infortuni. Pertanto, il datore di lavoro risponde del reato previsto e punito dall'articolo 437 del codice penale.

● **Corte di Cassazione, sezione 1 penale, sentenza 25 ottobre 2022, n. 40187**

*Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Astratta potenzialità della condotta a*

*determinare una situazione di pericolo per una pluralità di persone - Necessità - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.*

Ai fini dell'integrazione del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è necessaria l'astratta potenzialità della condotta a determinare una situazione di pericolo per una pluralità di persone – ancorché numericamente e spazialmente determinata – trattandosi di delitto contro la pubblica incolumità, con la conseguenza che il reato non è configurabile laddove l'impianto o l'apparecchiatura, difettante delle cautele destinate a prevenire infortuni sul lavoro, non sia destinato all'utilizzazione contemporanea da parte di una pluralità di lavoratori o non sia idonea a sprigionare una forza dirompente in grado di coinvolgere numerose persone. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilità del reato in una fattispecie in cui il macchinario, privato delle cautele antinfortunistiche, era destinato ad essere utilizzato da parte di un lavoratore per turno).

● **Corte di Cassazione, sezione 4 penale, sentenza 1° marzo 2021, n. 7939**

*Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Situazione di pericolo riguardante impresa di piccole dimensioni - Configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie.*

Nel reato di cui all'articolo 437 cod. pen. il pericolo derivante dalla rimozione od omissione di apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro deve avere il carattere della diffusività, nel senso che l'insufficienza deve avere l'attitudine di pregiudicare, anche solo astrattamente, l'integrità fisica delle persone gravitanti attorno l'ambiente di lavoro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza del giudice di merito che aveva ravvisato il suddetto reato nella mancata collocazione di presidi antinfortunistici in una cartiera di modeste dimensioni, in considerazione del numero dei macchinari interessati, della plurima necessità di intervento di diversi operatori, nonché della contemporanea attivazione di più linee di produzione).

● **Corte di Cassazione, sezione 1 penale, sentenza 20 febbraio 2006, n. 6393**



sentenze

## Presidi anti-infortuni, rimozione pericolosa per l'incolumità pubblica

Mauro Pizzin,

*Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 7 settembre 2023*

La sottrazione di un estintore collocato in una area di servizio carburanti è costata una condanna a cinque mesi e 16 giorni di reclusione all'autore dell'atto, ritenuto responsabile in base all'articolo 437 del Codice penale del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, vera emergenza nazionale.

L'imputato era stato assolto dalla Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma di quanto deciso in primo grado, dal reato di cui all'articolo 432 del Codice penale (Attentati alla sicurezza dei trasporti) ma era stato ritenuto responsabile della violazione dell'articolo 437. «La mancanza anche di un solo estintore - si legge nella sentenza di secondo grado - ha l'attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l'integrità fisica dei lavoratori gravitanti attorno all'attività imprenditoriale e all'ambiente di lavoro, rendendo più difficile la tutela dai pericoli d'incendi e più facile la loro estensione».

Una tesi fatta propria anche dalla Cassazione (Prima sezione penale), che con la sentenza 36908/2023, pubblicata ieri, ha respinto il ricorso del legale dell'imputato, che riteneva inapplicabile al caso di specie l'articolo 437, mancando l'elemento del pericolo per l'incolumità pubblica. Secondo il ricorrente - che sul punto aveva richiamato la giurisprudenza di legittimità - per la fattispecie delittuosa in esame è necessario che la condotta commissiva od omissiva si inserisca in un contesto imprenditoriale in cui la mancanza o l'inefficienza dei presidi infortunistici abbia l'attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori o, comunque, di un numero di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro sufficiente a realizzare la condizione di un'indeterminata estensione del pericolo. E in questo contesto si evidenziava la mancanza di qualsiasi approfondimento da parte dei giudici di merito sullo stato dei luoghi, l'eventuale presenza di strutture confinanti con l'area di servizio e la densità abitativa dei luoghi limitrofi.

Nel respingere il ricorso, la Cassazione ha sottolineato di aderire all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel valutare la configurabilità dell'ipotesi delittuosa descritta dall'articolo 437, assegna rilevanza centrale «al

carattere di diffusività del pericolo derivante dalla rimozione o omissione di apparecchi destinati a prevenire infortuni sui lavoro».

Per la Corte l'indagine va dunque svolta sul piano della potenziale offensività del comportamento irrispettoso della normativa prevenzionale, piuttosto che su quello dell'individuazione dei soggetti materialmente coinvolti.

Criteri ermeneutici a cui secondo la Cassazione la Corte di merito si è conformata, indicando le ragioni per le quali aveva ritenuto che la condotta dell'imputato avesse assunto «il carattere di potenziale diffusività del pericolo», valorizzando il fatto che trattandosi di un'area con elevatissima concentrazione di sostanze infiammabili era stata messa potenzialmente a rischio l'integrità fisica dei lavoratori e di tutte le persone gravitanti attorno alla stessa.

*L'esperto risponde*

## ■ Sanzioni per l'autorimessa senza certificato antincendio

Augusto Cirila, Il Sole 24 Ore, Estratto da "L'Esperto risponde", 2 ottobre 2023

### LA DOMANDA

Un condominio ha un'autorimessa con dodici box auto e una superficie di circa 600 metri quadrati. Essa è ubicata al secondo piano interrato rispetto al piano strada, che dista più di sei metri.

I Vigili del fuoco, in passato, hanno notificato ai condòmini (perché all'epoca non vi era un amministratore) il divieto di parcheggiare nell'autorimessa, in quanto non a norma con le disposizioni antincendio. Infatti, non è stato mai chiesto (e, di conseguenza) rilasciato alcun certificato antincendio, perché il costruttore non ha mai finito i lavori relativi all'autorimessa stessa.

Vorrei sapere:

- quali sanzioni possono essere irrogate ai condòmini che, nonostante la diffida dei Vigili del fuoco, parcheggiano nell'autorimessa;
- se l'amministratore attualmente in carica, che non fa rispettare il divieto e che non si attiva per far eseguire i lavori di messa a norma, può essere sanzionato;
- se, nel caso in cui venga rilasciato il certificato antincendio, un'auto con impianto Gpl di ultima generazione può parcheggiare al secondo piano interrato a oltre sei metri dal piano strada.

### LA RISPOSTA

Il certificato di prevenzione incendi - Cpi, oggi sostituito dalla Scia (segnalazione certificata inizio attività) antincendio - è un documento che viene redatto da un tecnico abilitato o dai Vigili del fuoco. Esso attesta che un determinato luogo rispetta la normativa vigente riguardante la prevenzione incendi. Il decreto autorimesse (Dpr 151/2011), poi integrato dal Dm Interno 21 febbraio 2017 e successivamente dal Dm Interno 15 maggio 2020, che contiene nuove regole per i garage di superficie superiore a 300 metri quadrati, stabilisce l'obbligo, per chi è responsabile di un edificio, cioè dell'amministratore di un condominio, di ottenere il certificato di prevenzione

incendi, sotto pena di propria responsabilità penale, anche per il mancato rinnovo periodico della conformità antincendio (Cassazione, n. 3921/2022).

Il fondamento della responsabilità penale dell'amministratore risiede negli articoli 1130, numeri 3 e 4, e 1135, secondo comma, del Codice civile, norme che incardinano una posizione di garanzia da cui scaturisce l'obbligo di vigilare sulle parti comuni e di adottare tutte le misure idonee a prevenire pericoli per l'incolumità pubblica derivanti dalle cose comuni. Ciò indipendentemente dal fatto che l'assemblea abbia o meno deliberato sul punto: l'amministratore deve attivarsi per eliminare i pericoli e non può trincerarsi dietro l'immobilismo dei condòmini (Cassazione penale, n. 34586/2021). Resta ferma, in ogni caso, la sua revoca per grave irregolarità.

L'inottemperanza al divieto dell'uso dell'autorimessa imposto dai Vigili del fuoco integra - a carico dell'amministratore, e dunque, semmai, dei singoli condòmini disubbidienti - il reato ex articolo 650 del Codice penale, che prevede l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda fino a 206 euro.

Infine, per quel che riguarda l'ultima domanda, grazie ai livelli di affidabilità molto elevati garantiti dai costruttori e ai sistemi di sicurezza adottati, pure le auto con impianto a Gpl possono parcheggiare nei parcheggi sotterranei, però solo fino al primo piano interrato, anche se comunicante con altri piani interrati.

### ■ **Minore invalido civile al 100% collocabile a certe condizioni**

Claudia Ogriseg, Il Sole 24 Ore, Estratto da "L'Esperto risponde", 2 ottobre 2023

#### **LA DOMANDA**

Un minorenne (che compierà 16 anni il 17 febbraio 2024) è stato giudicato dalla commissione medica invalido civile al 100 per cento (articolo 20 della legge 102/2009). Per l'esattezza, la commissione lo ha definito minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (legge 118/1971 e legge 289/1990). Tuttavia, una cooperativa sociale di tipo B vorrebbe assumere questo ragazzo per un lavoro da poche ore al giorno, con funzioni "minime" in ufficio. I genitori ritengono che il ragazzo abbia margine di operatività per svolgere funzioni anche segretariali e, soprattutto, emerge la volontà di svolgere qualche attività da parte del diretto interessato. Dai 16 anni in su, il minore potrà essere assunto, anche con contratto di apprendistato, oppure la percentuale del 100% di invalidità impedisce qualsiasi forma di assunzione?

## LA RISPOSTA

Il riconoscimento di una invalidità civile al 100 per cento, con totale e permanente inabilità al lavoro, potrebbe indurre a escludere qualunque possibilità di inserimento lavorativo. Spesso i verbali di invalidità contengono anche un'attestazione di limitate capacità lavorative: a fronte dell'attribuzione di una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, corrisponde la voce «totale e permanente inabilità lavorativa» (Dm Sanità 5 febbraio 1992 e successive modificazioni).

Tuttavia, l'utilizzo del condizionale è d'obbligo: nonostante il riconoscimento di una totale invalidità civile, possono esserci contesti lavorativi in cui residua una possibilità di inserimento della persona invalida. Ciò trova conferma nella circolare del ministero del Lavoro 5/1988, in cui si richiama l'orientamento già espresso nella circolare 6/13966/A del 26 ottobre 1969, secondo cui «anche i minorati ad altissima percentuale di invalidità (talora anche del 100%), possono se oculatamente utilizzati, svolgere sia pure eccezionalmente determinate attività lavorative e quindi essere dichiarati collocabili». Pertanto, qualora la valutazione della capacità lavorativa risulti positiva, anche gli invalidi totali (al 100 per cento) possono essere collocati al lavoro e hanno diritto di iscrizione nelle liste speciali disabili. In effetti, il riconoscimento di invalidità civile (che serve, ad esempio, a ottenere un'indennità di accompagnamento e fruire di benefici, di tipo economico e non) è distinto dall'accertamento delle condizioni di disabilità ai fini del collocamento mirato (regolato dalla legge 68/1999 e dal Dpcm 13 gennaio 2000, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'art. 1, comma 4, legge 12 marzo 1999 n. 68»). La valutazione delle capacità lavorative dovrà essere effettuata dalle Commissioni per l'accertamento dell'invalidità integrate da un operatore sociale e un esperto, come previsto dall'articolo 4 della legge 104/1992, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 4, della legge 68/1999. Quanto alla possibile iscrizione del lavoratore nelle liste speciali disabili, l'elevata percentuale di invalidità consentirà di procedere all'accertamento della stessa da parte della Commissione. I dubbi del lettore, quindi, possono essere risolti positivamente, restando di fatto al medico competente della cooperativa l'ultima valutazione in merito all'idoneità lavorativa del minore per quella specifica organizzazione datoriale.

(G.U. 7 settembre 2023, n. 209 - G.U. 2 ottobre 2023, n. 230)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti. (23A04934)Pag. 1  
(G.U. 7 settembre 2023 n. 209)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023**

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, il giorno 9 agosto 2022 nei territori del Comune di Monteforte Irpino, in Provincia di Avellino. (23A04935)Pag. 2  
(G.U. 7 settembre 2023 n. 209)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023**

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, il giorno 12 agosto 2022 nel territorio dell'isola di Stromboli nel Comune di Lipari. (23A04936)Pag. 2  
(G.U. 7 settembre 2023 n. 209)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023**

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, nonché nel territorio dei Comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treja, in Provincia di Macerata. (23A04937)Pag. 3  
(G.U. 7 settembre 2023 n. 209)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023**

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in Provincia di Brescia. (23A04938)Pag. 4  
(G.U. 7 settembre 2023 n. 209)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA 28 agosto 2023**

Ulteriori misure di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Belluno, Treviso e Padova, dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in provincia di Vicenza, nell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e nella fascia costiera della Provincia di Venezia. (Ordinanza n. 1018). (23A04939)Pag. 12  
(G.U. 7 settembre 2023 n. 209)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia. (23A04949)Pag. 5  
(G.U. 8 settembre 2023 n. 210)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Provincia di Cuneo. (23A04950)Pag. 6  
(G.U. 8 settembre 2023 n. 210)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto. (23A04951)Pag. 7  
(G.U. 8 settembre 2023 n. 210)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena. (23A04952)Pag. 8  
(G.U. 8 settembre 2023 n. 210)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (23A04953)Pag. 9  
(G.U. 8 settembre 2023 n. 210)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023**

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Repubblica di Slovenia dal 4 al 5 agosto 2023. (23A04954)Pag. 10  
(G.U. 8 settembre 2023 n. 210)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 agosto 2023**

Disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell'articolo 20-ter, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. (23A05008)Pag. 1  
(G.U. 11 settembre 2023 n. 212)

**MINISTERO DELL'INTERNO****DECRETO 31 agosto 2023**

Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (23A04993)Pag. 5  
(G.U. 11 settembre 2023 n. 212)

**DECRETO-LEGGE 12 settembre 2023, n. 121**

Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. (23G00131)Pag. 1  
(G.U. 12 settembre 2023 n. 213)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO CASA ITALIA  
COMUNICATO**

Comunicato relativo al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 2 agosto 2023 recante l'istituzione della Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. (23A05007)Pag. 20  
(G.U. 12 settembre 2023 n. 213)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA  
COMUNICATO**

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 4 del 26 luglio 2023 (23A05023)Pag. 50  
(G.U. 13 settembre 2023 n. 214)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA  
COMUNICATO**

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 26 luglio 2023 (23A05024)Pag. 50  
(G.U. 13 settembre 2023 n. 214)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 5 settembre 2023**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Provincia di Cuneo. (Ordinanza n. 1019). (23A05070)Pag. 25  
(G.U. 15 settembre 2023 n. 216)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 6 settembre 2023**

Prime disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Repubblica di Slovenia dal 4 al 5 agosto 2023. (Ordinanza n. 1020). (23A05101)Pag. 12  
(G.U. 16 settembre 2023 n. 217)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE  
DECRETO 19 luglio 2023**

Piano nazionale delle sementi biologiche. (23A05084)Pag. 7  
(G.U. 16 settembre 2023 n. 217)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
DECRETO 13 settembre 2023**

Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della Libia domenica 10 settembre 2023. (23A05183)Pag. 27  
(G.U. 18 settembre 2023 n. 218)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO CROCIERE VENEZIA  
DECRETO 28 luglio 2023**

Adozione dei criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'ambito delle attività assegnate al Commissario straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e ulteriori interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia. (23A05198)Pag. 48

(G.U. 20 settembre 2023 n. 220)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO CROCIERE VENEZIA  
ORDINANZA 22 agosto 2023**

Approvazione dell'Accordo recante: «Individuazione, realizzazione e gestione di un nuovo sito di conferimento per i sedimenti provenienti da interventi di escavo dei canali e realizzazione di opere commissariali e non riutilizzabili nell'ambito del recupero morfologico della Laguna di Venezia». (Ordinanza n. 7). (23A05199)Pag. 51  
(G.U. 20 settembre 2023 n. 220)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE  
DECRETO 9 agosto 2023**

Criteri e modalita' di attuazione del Fondo per la sovranita' alimentare. (23A05185)Pag. 24  
(G.U. 21 settembre 2023 n. 221)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE  
DECRETO 12 settembre 2023**

Dichiarazione del carattere di calamita' naturale degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Marche dal 16 al 18 maggio 2023. (23A05189)Pag. 40  
(G.U. 22 settembre 2023 n. 222)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE  
DECRETO 12 settembre 2023**

Dichiarazione del carattere di calamita' naturale degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° al 17 maggio 2023. (23A05190)Pag. 41  
(G.U. 22 settembre 2023 n. 222)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE  
DECRETO 12 settembre 2023**

Dichiarazione del carattere di calamita' naturale degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Toscana dal 1° al 17 maggio 2023. (23A05191)Pag. 43  
(G.U. 22 settembre 2023 n. 222)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 12 settembre 2023**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti. (Ordinanza n. 1021). (23A05202)Pag. 58  
(G.U. 22 settembre 2023 n. 222)

**LEGGE 18 settembre 2023, n. 127**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. (23G00139)Pag. 1  
(G.U. 23 settembre 2023 n. 223)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 15 settembre 2023**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena. (Ordinanza n. 1022). (23A05297)Pag. 26  
(G.U. 26 settembre 2023 n. 225)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 15 settembre 2023**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 1023). (23A05298)Pag. 32  
(G.U. 26 settembre 2023 n. 225)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE  
DECRETO 4 agosto 2023**

Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità. (23A05300)Pag. 2  
(G.U. 28 settembre 2023 n. 227)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE  
DECRETO 12 settembre 2023**

Approvazione e aggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia. (23A05347)Pag. 14



(G.U. 28 settembre 2023 n. 227)

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo  
(G.U. 2 ottobre 2023 n. 230)



**Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva**

**Proprietario ed Editore:** Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale e amministrazione:** Viale Sarca 223 - 20126 Milano

**Redazione:** 24 ORE Professionale

**© 2023 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

**Tutti i diritti riservati.**

**È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.